

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E (*DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DELLA CONTROPARTE*) PER UN ACCORDO QUADRO, DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLE AZIONI DI PREVENZIONE STRUTTURALE DEGLI EDIFICI STRATEGICI DI PROPRIETÀ REGIONALE, AI SENSI DELLA DGR 757/2023 E DELL'OCDPC 978/2023 – CUP B22B23000780001 CIG: _____

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dott. /Dott.ssa, nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n. del, nonché di idonea dichiarazione resa con nota prot. n. del ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" della Giunta Regionale) si sono costituiti:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente dott./dott.ssa, nato/a a il, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto

all'Ufficiale Rogante e al DPO della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

2) La Società/Impresa CF n. di seguito denominata *Affidatario*, nella persona del Dott./Sig., nato/a a il, legale rappresentante della (*Società/Impresa*), domiciliato per la carica presso la sede legale della (*Società/Impresa*) avente sede in

- nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formula della costituzione della Società potrà essere la seguente:

2) La (*Società, Impresa individuale, ecc.*) CF n. (*indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco*), di seguito denominata (*Società, Impresa individuale*) nella persona del Dott./Sig. (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore*), giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il dal notaio Dott., Repertorio n. Raccolta n.;

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e/o in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" della Giunta Regionale e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale.

- costituzione di un raggruppamento:

2) il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - di seguito denominato RTP, di cui è capogruppo e mandatario C.F., nella persona del Sig./Dott./Ing./Avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del rep. n. racc. n., conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott., iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTP è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il, rep. n., racc. n.) dal Dott., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo e/o copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO della Giunta Regionale"; e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente contratto in formato digitale.

Il RTP è costituito dai seguenti professionisti:

- 1) (mandataria), avente sede legale in
alla via n.;
- 2) (mandataria), avente sede legale in
alla via n.;
- 3) (mandataria), avente sede legale in
alla via n.;

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale (*inserire denominazione Ufficio*) la regolarità della visura camerale del documento T n. (*inserire n. documento*), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal, numero e codice fiscale n. e R.E.A. n.

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le visure camerali di tutte le Società componenti il raggruppamento).

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 del D.lgs. 159/2011:

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale alla Prefettura di con nota con prot. n. del

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una

causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza di stipulare il contratto.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOS (*motivare l'urgenza del n. e che il Dirigente dell'UOS..... con nota prot. n. ricevuta dalla Prefettura di*) il, il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di

(Si evidenzia che, a norma dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs n. 36/2023 "l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Pertanto, il motivo dell'urgenza deve essere adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge).

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l'informazione:

Verificato, altresì, che la Direzione Generale/UOS (*indicare denominazione Ufficio*) ha prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di (*indicare la provincia*), prot. del in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- (*se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011*)

Considerato che la Direzione Generale/UOS ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

- (*se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto*)

Considerata l'urgenza attestata con nota del Direttore Generale / Dirigente dell'UOS del prot. n. e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOS prot. n. del che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 e che l'UOS

Considerato che l'UOS ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. *(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento).*

DURC

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per la Società con prot. n. INPS/INAIL_....., con scadenza al, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE. *(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto gli estremi dei documenti di regolarità contributiva di tutte le Società componenti il raggruppamento).*

DUVRI

- (se non occorre il DUVRI)

Verificato che il Direttore Generale/Dirigente dell'UOS ha attestato, con nota n. del, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

- (se occorre il DUVRI)

Verificato che il Direttore Generale/Dirigente dell'UOS ha attestato, con nota n. del, che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro e che, pertanto, è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al presente contratto.

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sonocerto, premettono che:

- a) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 757 del 18 dicembre 2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 dell'8 gennaio 2024, la Giunta Regionale della Campania ha programmato le risorse assegnate alla Regione Campania a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito dall'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, per le annualità 2019÷2021 – in attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 780 del 20 maggio 2021 – e per le annualità 2022÷2023 – in attuazione dell'OCDPC n. 978 del 24 marzo 2023.;
- b) con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha riservato, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) dell'OCDPC n. 978/2023, una quota dei fondi assegnati per il biennio 2022÷2023 al finanziamento delle azioni di prevenzione strutturale – consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione – relativi agli edifici strategici di proprietà regionale individuati nella tabella C.2.1 dell'Allegato C alla medesima DGR 757/2023, demandando:
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 214.00.00) la definizione del Disciplinare di finanziamento e tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione alla deliberazione;
 - alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali (DG 203.00.00) tutti gli adempimenti a farsi quale soggetto attuatore/beneficiario, per conto della Regione, delle verifiche tecniche e delle azioni di prevenzione strutturale;
- c) in attuazione della DGR 757/2023, la Direzione Generale 214.00.00 ha adottato il Disciplinare di finanziamento, che disciplina le modalità di gestione dei contributi concessi per il piano delle verifiche tecniche degli edifici strategici di proprietà regionale (tabella C.1 dell'Allegato C) e per il piano delle azioni di prevenzione strutturale (tabelle C.2.1 e, in via subordinata, C.2.2 dell'Allegato C);
- d) al fine di rispettare i termini dell'OCDPC n. 978/2023 e di dotare la Direzione Generale per le Risorse Strumentali dello strumento contrattuale necessario per procedere speditamente all'affidamento dei servizi di progettazione relativi a ciascun edificio, con Decreto Dirigenziale (di seguito per brevità DD) n. ____ del ____/____/____ la Direzione Generale Risorse Strumentali 203.00.00 ha incaricato il Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare 302.01.00 del medesimo Ufficio di procedere all'espletamento di una procedura aperta

per la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per la redazione dei livelli di progettazione relativi alle azioni di prevenzione strutturale degli edifici strategici di proprietà regionale, ai sensi della dgr 757/2023 e dell'OCDPC 978/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 71 del D.LGS. 36/2023;

- e) Con DD n. ____ del ____/____/____ della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, Settore Centrale Acquisti e Ufficio Gare 302.01.00 è stata indetta la procedura aperta telematica (proc. n. _____) ai sensi dell'art. 59, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, per servizi di architettura e ingegneria per la redazione dei livelli di progettazione relativi alle azioni di prevenzione strutturale degli edifici strategici di proprietà regionale, ai sensi della dgr 757/2023 e dell'OCDPC 978/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59 e 71 del D.LGS. 36/2023;
- f) con decreto dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto il cui corrispettivo graverà sul capitolo _____, U.P.B. _____ del Bilancio Regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;
- g) con nota prot. n. ____ del _____ l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha espresso il proprio parere sullo schema di contratto;
- h) il bando di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato pubblicato in data _____;
- i) con DD n. ____ del ____/____/____ della UOS 302.01.00 "Centrale Acquisti" è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte;
- j) la Commissione Giudicatrice, al termine del suo lavoro, ha proposto l'aggiudicazione in favore della società/ATI _____ (capogruppo) - _____, con una percentuale di ribasso del __, __% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € _____ di cui € _____ relativi agli

oneri per la sicurezza, IVA ed oneri di legge, se dovuti, esclusi;

- k) con decreto n. _____ del _____, la procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva alla società _____;
- l) con nota prot. n. _____ del _____ della Direzione Generale Risorse Strumentali 203.00.00 si è dato corso alle comunicazioni previste dall'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023, entro il termine previsto dall'art. 36, comma 4, non sono pervenuti ricorsi;
- m) con nota prot. _____ del _____ del _____, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli circa la sussistenza in capo alla società dei requisiti previsti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura già autocertificati in sede di offerta;
- n) l'operatore economico che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Attuativi;
- o) l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva, rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ (_____/_____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi;
- p) l'Affidatario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- q) l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire

e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- r) l'operatore economico ha dichiarato di aver preso visione del presente Accordo Quadro, dei relativi allegati e di aver incondizionatamente accettato ogni limite, vincolo ed onere connesso all'esecuzione del presente Accordo Quadro;
- s) l'operatore economico ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari allo svolgimento, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro;

Premesso, altresì, che

- a) la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Regione, né terzi, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi;
- b) i singoli Contratti Attuativi vengono sottoscritti a tutti gli effetti tra la Regione e l'Affidatario secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;
- c) nei predetti Contratti Attuativi sarà indicato l'esatto importo dei servizi richiesti;
- d) con DD n. _____ del _____ è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, _____.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito elencata, costituente allegato all'Accordo Quadro, è rappresentata dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, Schema del Contratto Attuativo, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica, dalla polizza fidejussoria definitiva ed efficace per tutta la durata del contratto, è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, ed è conservata presso i competenti Uffici regionali.

Le parti contraenti, per espressa richiesta, vengono dispensate dalla allegazione della richiamata documentazione al presente contratto, con la sola esclusione degli allegati di seguito elencati:

.....

L'affidamento viene accettato dall'Affidatario con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell'Accordo Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 e ss.mm.ii., dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

I Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dei documenti di cui ai precedenti commi.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida all'Affidatario che accetta l'incarico di servizi di ingegneria ed architettura per la redazione dei livelli di progettazione relativi alle azioni di prevenzione strutturale degli edifici strategici di proprietà regionale, ai sensi della dgr 757/2023 e dell'OCDPC 978/2023e disciplinato del Capitolato speciale/offerta tecnica.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio

L'Affidatario si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) attività propedeutiche alla progettazione (Rilievi, indagini, verifiche e prove di laboratorio preliminari alla progettazione, ecc.);
- b) progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva;

c) eventuali ulteriori servizi da espletare a seguito di economie;

come dettagliate nel capitolato speciale di appalto e negli altri documenti di gara, ivi compresi: gli elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative e di verifica/validazione.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, come disciplinato dall'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto e si esaurirà entro tale periodo ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.

L'Accordo Quadro si intende concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati sottoscritti Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo.

Il singolo Contratto Attuativo ha la durata necessaria all'esecuzione delle prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Regione può trasmettere gli Ordini di Servizio e stipulare i discendenti Contratti Attuativi, a mezzo dei quali le Parti danno avvio all'affidamento dei servizi oggetto di aggiudicazione.

Nel corso della durata dell'Accordo quadro l'Affidatario è obbligato ad accettare e riscontrare gli Ordini di Servizio emessi dall'Amministrazione contraente fino all'importo complessivo.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'Accordo quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Attuativi e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.

Qualora l'ultimo contratto attuativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Affidatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Ove risulti esaurito l'importo dell'Accordo Quadro, prima della scadenza del termine di durata della stessa, anche eventualmente incrementato come da opzioni di cui al successivo articolo 13,

l'Accordo verrà considerato comunque concluso, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo a favore dell'Affidatario o di preavviso, ferma restando la validità dei Contratti Attuativi già stipulati.

Qualora sia disposto l'inizio anticipato dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, la decorrenza avrà luogo dalla data del verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti e protocollato agli atti dell'ufficio proponente ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 36/2023.

È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, relativa alla prestazione da parte dell'Affidatario dei citati servizi di ingegneria e architettura.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) si impegna sin d'ora ad eseguire i Contratti attuativi alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nei documenti di gara e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara.
- b) con la sottoscrizione dell'Accordo, l'Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire tutti i servizi, e tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte nel Capitolato, negli atti di gara e nell'offerta presentata, che la Regione ordinerà a mezzo di Contratti Attuativi, entro la data di validità e scadenza dell'Accordo quadro, anche nel caso in cui l'ordinativo e la stipula giungessero l'ultimo giorno di validità dell'Accordo;
- c) con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Affidatario si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dalla Regione nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, al precedente art. 5;
- d) l'Affidatario prende atto ed accetta che la Regione non garantisce l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi con importi variabili anche minimi. Tali servizi potranno essere affidati, ove necessario, fino alla concorrenza del valore indicativo stimato e verranno erogati, di volta in volta, solo previa

- richiesta della Regione, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto;
- e) l'Affidatario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti attuativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti attuativi, così come la relativa durata.
 - f) l'Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Regione non affiderà i contratti attuativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Regione ma unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso;
 - g) ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Regione potrà imporre all'Affidatario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni previste nello stesso Accordo Quadro senza che l'Affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 - h) *(eventuale nel caso in cui il l'Affidatario abbia fatto ricorso all'avvalimento)* ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, la Regione esegue in corso d'esecuzione del Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. A tal fine, essa accerta in corso d'opera che le prestazioni sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Affidatario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
 - i) la Regione potrà utilizzare l'Accordo Quadro in base alle necessità che saranno dettagliate nei contratti attuativi, dove verrà precisato l'oggetto esatto delle prestazioni dei servizi, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie);
 - j) la Regione potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici, l'esecuzione di servizi che, pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono espressamente comprese nella documentazione di gara e/o eccezionalmente non riconducibili agli ambiti immobili indicati nei documenti di gara;
 - k) I singoli affidamenti comprenderanno tutte le prestazioni necessarie, per eseguire i servizi, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nel

Contratto Attuativo e nei relativi allegati.

Art. 7 - Gruppo di lavoro

Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato, l'Affidatario dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto dell'Accordo, completa di professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle prestazioni; dovrà essere disponibile ad operare a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

L'Affidatario ha l'obbligo di rendere disponibili tutta la struttura organizzativa dichiarata nella propria offerta tecnica, comprensiva di risorse professionali e attrezzature, fin dal momento dell'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e previa verifica, da parte della Regione, dell'equivalenza dei requisiti dei soggetti proposti in sostituzione a quelli dei soggetti da sostituire.

L'Affidatario è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione, disponendo l'impiego di tutto quanto necessario, in termini personale e strumentazione, a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'Affidatario dovrà mantenere i propri requisiti professionali, o superiori, per tutta la durata dell'Accordo, pena la risoluzione dell'Accordo stesso.

L'Affidatario si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga a manlevare la Regione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali anche la perdita del finanziamento assegnato.

Nel singolo Contratto Attuativo, l'Affidatario dovrà indicare i nominativi delle risorse che eseguiranno le prestazioni richieste tra le figure professionali presentate in sede di offerta. Eventuali sostituzioni dovranno essere autorizzate dalla Regione come di seguito precisato.

L'Affidatario riconosce, altresì, alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di

personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. In tal caso, l'Affidatario dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 2 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Regione, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Nel caso in cui l'Affidatario debba procedere alla sostituzione di una figura professionale deve previamente comunicarlo alla Regione.

L'Affidatario prende atto che la Regione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, la Regione esegue in corso d'esecuzione dei Contratti Attuativi le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi. A tal fine, essa accerta in corso d'opera che le prestazioni siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'affidatario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.

Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, l'Affidatario in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico dell'Affidatario medesimo.

Art. 8 - Corrispettivi e pagamenti

Il limite di spesa massimo complessivo dei servizi affidabili in base al presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, è di € 972.625,10 (esclusa iva), di cui € 935.216,44 per compensi (inclusi incremento BIM e Spese ed Oneri Accessori) ed € 37.408,66 per contributo integrativo CNPAIA, e si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente Accordo Quadro e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Tale importo è il tetto massimo di tutti gli importi degli eventuali singoli Contratti Attuativi che saranno stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro. La Regione si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi all'articolo 120 del Codice, di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto in corso di validità.

Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria, degli importi dei Singoli Contratti Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo. Non è previsto un importo attivabile minimo per singolo contratto attuativo.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate negli artt. 26 27 del Capitolato Speciale. In caso di RTP gli importi saranno pagati, unicamente e direttamente, alla Società mandataria, a fronte dell'emissione di regolari fatture, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti delle mandanti.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dall'Affidatario.

Art. 9 – Corrispettivo singoli Contratti attuativi

I corrispettivi per ciascun Contratto Attuativo verranno determinati sulla base degli effettivi servizi da svolgere in funzione delle verifiche di vulnerabilità sismica con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

La Regione pagherà esclusivamente il corrispettivo per i servizi richiesti, effettivamente realizzati dall'Affidatario e correttamente eseguiti nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi.

Costituisce parte integrante del presente Accordo quadro tutta la documentazione presentata in sede di gara dall'Affidatario nella propria offerta tecnica ed economica, in particolare, costituisce parte integrante del presente Accordo quadro la struttura tecnico-organizzativa, le attrezzature e le metodologie offerte, che dovranno essere messe a disposizione per tutta la durata dell'Accordo quadro.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa, tecnico-amministrativa e di assistenza tecnica comunque connessa alla prestazione dei servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo il corrispettivo comprende altresì:

- la partecipazione a tutti gli incontri, conferenze di servizi, etc., necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta, autorizzazioni;
- la predisposizione di tutti gli elaborati aggiuntivi eventualmente richiesti in tali sedi;

- la presenza a tutte le fasi del contraddittorio per l'attività di verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del Codice;
- l'avvio dei contatti preliminari con gli Enti al fine di recepire le loro eventuali indicazioni preordinate al rilascio dei pareri, nulla osta e autorizzazioni di competenza.
- gli oneri derivanti dall'applicazione del principio DNSH e climate proofing.

L'Affidatario dichiara che il pagamento del corrispettivo di cui sopra compensa tutti gli oneri imposti con il presente Accordo Quadro e tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dall'Accordo Quadro e successivi Contratti attuativi, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con i medesimi assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.

L'Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 120 D. Lgs. n. 36/2023 e dal CSA.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l'affidamento del Contratto Attuativo da parte delle Amministrazioni/Soggetti attuatori avviene secondo il procedimento e la tempistica definita nel disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In ordine all'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto, alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta all'Affidatario, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% dell'importo del singolo attuativo.

La sopraindicata erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Regione.

L'anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento proporzionalmente al numero di Stati di avanzamento previsti sino all'erogazione dell'80% del corrispettivo complessivo del CA.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La Regione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, per singolo CA, oltre l'anticipazione, come di seguito indicato:

a. per le attività propedeutiche alla progettazione:

- 50% del corrispettivo specifico come da quadro economico del CA, decurtata della quota proporzionale dell'anticipazione, al raggiungimento del 50% della specifica prestazione previa approvazione dell'attività svolta da parte DEC con l'adozione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP);
- 50% del corrispettivo specifico come da quadro economico del CA, decurtata della quota proporzionale dell'anticipazione, al raggiungimento del 100% della specifica prestazione previa approvazione dell'attività svolta da parte DEC con l'adozione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP);

b. per l'attività di progettazione

- 40% del corrispettivo specifico come da quadro economico del CA, decurtata della quota proporzionale dell'anticipazione, al raggiungimento del 40% della specifica prestazione previa approvazione dell'attività svolta da parte DEC con l'adozione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP);
- 40% del corrispettivo specifico come da quadro economico del CA, decurtata dell'ultima quota dell'anticipazione, al raggiungimento del 40% della specifica prestazione previa approvazione dell'attività svolta da parte DEC con l'adozione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP);
- 20% del corrispettivo del CA relativo a codesta attività a saldo ad avvenuta approvazione finale del livello di progettazione, previa predisposizione e adozione da parte DEC dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP) e successivamente alle relative attività di verifica/validazione.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è subordinato alla costituzione da parte dell'Affidatario di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dall'Affidatario in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle attività è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'autorizzazione all'emissione della fattura è preceduta dall'adozione da parte del DEC dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP), che è trasmesso al RUP per l'emissione del certificato di pagamento e l'autorizzazione alla fatturazione.

Il RUP entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla data di trasmissione del SAP da parte DEC, emette apposito Certificato di Pagamento, e, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario e dei subappaltatori, autorizza per iscritto l'Affidatario ad emettere la relativa fattura con scadenza a 60 gg.

L'Affidatario deve inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Regione provvede al pagamento del predetto certificato entro i 60 giorni successivi alla presentazione della regolare fattura fiscale, preventivamente autorizzata dal RUP, mediante apposito decreto di liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC dell'Affidatario, oppure, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, al trattenimento del certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;
- all'accertamento, da parte della Regione, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18

gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi dell'art. 125, comma 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio o di parte di esso, saranno notificati all'Affidatario a mezzo PEC e determineranno la sospensione dei termini di pagamento.

L'Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 120, D. Lgs. n. 36/2023.

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dalla Regione, il riferimento all'AQ ed al singolo CA cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Regione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'AQ e nei singoli CA, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

L'Affidatario dovrà inserire nelle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto), che saranno indicati anche dalla Regione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Art. 10 – Cauzione

La Regione dà atto che l'Affidatario ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117, del D. Lgs. 36/2023, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente Accordo Quadro, mediante polizza fidejussoria del n., stipulata con(Agenzia di.....), per un importo pari a Euro.....() pari al ...% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del Codice civile. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per

l'incameramento della penale.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Responsabilità Civile Professionale e verso terzi

L'Affidatario tiene indenne la Regione da ogni responsabilità civile professionale, per rischi derivanti dall'esecuzione dell'attività professionale, ivi inclusi errori od omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato, a carico della Regione, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con validità delle coperture assicurative dalla data di consegna dei servizi relativi al primo contratto attuativo, fino all'assunzione del carattere definitivo dell'ultimo certificato della verifica di conformità riferito a contratti attuativi stipulati nell'ambito del presente Accordo Quadro.

A tal fine, l'Affidatario ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale, per i rischi di cui sopra verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, costituita mediante Polizza n., emessa in data / / dalla Compagnia – e qui allegata con la sub lett. “_”.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Affidatario per le garanzie e polizze presentate, non comporta l'inefficacia della garanzia e/o della polizza nei confronti della Regione.

Il soggetto incaricato della prestazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Attuativo, dovrà produrre una polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per un massimale non inferiore all'importo del Contratto Attuativo. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Affidatario.

La polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della prestazione che possano determinare a carico della Regione nuove spese e/o maggiori costi.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere

soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

L'Affidatario dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o in ogni caso prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Affidatario medesimo, della Regione o di terzi (compresi dipendenti dell'Affidatario e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Regione), nell'esecuzione dei servizi in campo oggetto del presente Contratto.

La polizza assicurativa è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno alla Regione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Regione.

La polizza assicurativa dell'Aggiudicatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, co. 9, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese, oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Aggiudicatario anche al caso di colpa lieve dell'Aggiudicatario stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Regione. L'Aggiudicatario è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti

dalle medesime richieste per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

In caso di sinistro l'Affidatario ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Regione l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 11 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Affidatario

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni delle attività oggetto dei Contratti Attuati basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali indagini, prove su strutture e materiali, spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché le polizze a garanzia ed i connessi oneri assicurativi.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, il Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell'Affidatario intendendosi ricompresi nei corrispettivi del presente accordo quadro, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto Attuativo e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga inoltre a garantire alla Regione che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o,

ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria), si siano impegnate a rispettare e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si ponga in conflitto di interessi nei confronti della stessa Regione.

L'Affidatario si obbliga, altresì, espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi, secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione per quanto di rispettiva ragione;
- consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, obbligandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di verifiche;
- comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre alla Regione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Regione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali vigenti;

L'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.

L'Affidatario si obbliga ad avvalersi di risorse specializzate, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; dette risorse potranno accedere agli uffici delle Amministrazioni/Soggetti attuatori nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Affidatario verificare preventivamente tali procedure.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi ed escutere la garanzia definitiva.

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, di seguito indicati:

- a) il pagamento delle spese di contratto, di registrazione, di imposte varie, di pubblicità come previsto per legge;
- b) il pagamento degli stipendi, indennità, ed ogni altra spesa relativa al personale;
- c) ogni onere correlato agli obblighi assunti dall'Affidatario per l'espletamento del servizio, nonché tutti quelli direttamente o indirettamente riconducibili alle attività e prestazioni all'oggetto dell'appalto, come definito nel Capitolato;
- d) garantire l'esecuzione contemporanea di più contratti attuativi in osservanza a quanto dichiarato in sede di offerta.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste e per l'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità. L'Aggiudicatario è consapevole che le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicatario, se migliorativa, e per l'effetto si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

L'Affidatario è obbligato, ed a tal fine espressamente si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro, a dare preventiva comunicazione alla Regione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o comunque connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Accordo Quadro, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara.

Le attività richieste dalla Regione dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard concordati con l'Amministrazione secondo le modalità previste nel Capitolato o altrimenti concordate tra le parti; la consegna degli elaborati non ne implicherà di per sé approvazione da parte della Regione. La documentazione progettuale, consegnata in osservanza dei termini stabiliti in ciascun Contratto Attuativo, sarà sottoposta ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

In caso di mancata approvazione della progettazione, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, l'Affidatario si obbliga a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Art. 12 - Verifiche e Monitoraggio sulla corretta esecuzione dell'Accordo Quadro

In ordine all'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Affidatario si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. La Società/RTP è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Regione si riserva il diritto di richiedere all'Affidatario, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Regione anche mediante l'uso di apposito sistema informativo. A tal fine, l'Affidatario si obbliga a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

L'Affidatario si obbliga a fornire alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini

ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalità fissati dalla Regione.

Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impegnati nella gestione dell'appalto sono legittimati a effettuare verifiche periodiche programmate.

Art. 13 - Risoluzione

Per la disciplina della risoluzione si applica l'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, la Regione avrà, altresì, il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all'Affidatario, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Appalto, nonché per la stipula del relativo Accordo Quadro;
- qualora l'operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell'Accordo Quadro, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato speciale d'appalto, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate; nel caso di ingiustificata sospensione o mancata ripresa del servizio;
- rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- nel caso di subappalto non autorizzato o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione; ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del contratto e dei crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto; nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice dei Contratti, nei casi in cui il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso avvia in contraddittorio con l'Affidatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito la Regione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'Affidatario inadempiente.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso l'Affidatario si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dei danni.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Affidatario in sede di offerta.

Si precisa che la risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituirà motivo di risoluzione anche dell'Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Affidatario ai sensi dell'artt. 94, 95, 96, 97 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Nel caso in cui l'Affidatario sia un raggruppamento temporaneo oppure un consorzio ordinario oppure un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 14 - Recesso

Per la disciplina della risoluzione si applica l'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, la Regione avrà, altresì, il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all'Affidatario, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Appalto, nonché per la stipula del relativo Accordo Quadro;
- qualora l'operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell'Accordo Quadro, servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato speciale d'appalto, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate; nel caso di ingiustificata sospensione o mancata ripresa del servizio;

- rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- nel caso di subappalto non autorizzato o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione; ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del contratto e dei crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto; nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice dei Contratti, nei casi in cui il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso avvia in contraddittorio con l'Affidatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito la Regione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'Affidatario inadempiente.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso l'Affidatario si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dei danni.

La Regione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Affidatario in sede di offerta.

Si precisa che la risoluzione per inadempimento di uno dei Contratti Attuativi costituirà motivo di risoluzione anche dell'Accordo Quadro.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Affidatario ai sensi dell'artt. 94, 95, 96, 97 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Nel caso in cui l'Affidatario sia un raggruppamento temporaneo oppure un consorzio ordinario oppure un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 15 - Ritardi nelle prestazioni - Penali

La Regione, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione, il DEC diffida l'Affidatario ad adempiere assegnandogli un termine di ulteriori 5 (cinque) giorni; decorso inutilmente tale termine il DEC segnala dettagliatamente al RUP la fattispecie di inadempimento/ritardo con la relativa quantificazione temporale e può farne formale contestazione a mezzo PEC all'Affidatario che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta,

per produrre le proprie eventuali controdeduzioni.

Qualora le deduzioni dell'Affidatario non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate penali all'Affidatario a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dall'Affidatario, la Regione procede all'applicazione delle seguenti penali pari all'1 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 2 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Regione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione fideiussoria senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

Le penali ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. In caso di incapienza della fattura si procederà all'escussione della cauzione.

Il ritardato adempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal Capitolato/Accordo Quadro/Contratto Attuativo e cronoprogramma aggiornato, comporterà, oltre all'applicazione delle penali, il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili all'Affidatario, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatto salvo il risarcimento del danno.

La Regione si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell'Affidatario.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 16 - Opzioni e rinnovo

Si richiama quanto previsto all'art. 42 del CSA.

Qualora ne ricorrano i presupposti e previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 100 del Codice, la Regione si riserva, tra l'altro, le seguenti facoltà:

- di disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023 che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Regione possa imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- di disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 che il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Regione;
- di disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D. Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, la proroga del contratto con l'Affidatario uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 17 - Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto nel CSA.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., avvalendosi di banche o società Poste Italiane Spa ai sensi del comma 9 della legge suddetta, per le transazioni eseguite.

L'Affidatario ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. del

.....della D.G. gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

L'Affidatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di ... giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inosservanza di tali norme da parte dell'Affidatario sarà motivo di risoluzione del contratto.

Art. 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

L'affidatario è obbligato ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

L'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 20 - Clausola di manleva

L'Affidatario si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne la Regione da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dall'Affidatario non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 21 - Obblighi dell'Affidatario

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'Affidatario si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Regione, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Regione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente punto si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente accordo quadro.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 22 - Codice di comportamento

L'Affidatario si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 14.11.2024, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma

16ter, del D. Lgs. 165/2001, l’Affidatario dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Affidatario e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all’Affidatario che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

L’Affidatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L’Affidatario prende atto che la Regione tratta i dati forniti dallo stesso ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati

personali come sopra definito. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

L’Affidatario si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. L’Affidatario prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione..

Art. 25 - Responsabile dei Rapporti contrattuali

Il Responsabile Unico del Progetto della Regione è stato nominato con D.D. n. ____.

Il Responsabile per l’Affidatario è, autorizzato a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con il Responsabile Unico del Progetto e con il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 15 e all. 1.2 del D.lgs. n. 36/2023.

Ogni variazione di designazione della figura del Responsabile della Affidatario deve essere comunicata tempestivamente alla Regione.

Art. 26 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Affidatario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1. Regione:
2. ATI/SOCIETA’:

Art. 27 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell’Affidatario è nominato

Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e l'Affidatario.

Art. 28 - Imposte e spese

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo e registrazione del presente Accordo Quadro e successivi Contratti attuativi, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione con la sola esclusione dell'imposta di Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà a carico della Regione. L'Affidatario dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per i servizi di ingegneria ed architettura e l'esecuzione delle indagini di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio di impresa, ex D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 4 e ss.mm.ii., e pertanto è soggetto all'I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica...

(Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l'assolvimento delle imposte per gli allegati: ...ad eccezione dell'allegato/ degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio UOS 104.01.02 "Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO" della Giunta).

Art. 29 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.

Art. 30 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da n. pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale.